

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 21P

Oggetto: Valutazione di Incidenza coordinata con Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio della Regione Marche (PFVR) – parere.

Data: 11/11/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che:

con atto n. 56/2019 il Consiglio Direttivo del Parco ha dato mandato al Direttore di coordinarsi con gli altri Enti Gestori di Siti Natura 2000 al fine di esprimere poi il parere di propria competenza che confluirà in un unico testo con i pareri degli altri Enti Gestori come previsto dalla DGR 220/2010 e s. m. e i al par. 6.1.1;

il C.D. ha deliberato quanto segue:

- di formulare il seguente parere, riportando per ciascuna le motivazioni illustrate nel documento istruttorio:
 1. di chiedere di localizzare le azioni previste all'art.9.2.2 del PFVR (reintroduzione della starna) anche nel territorio individuato dal perimetro riportato nella cartografia allegata e comprendente il Parco del Conero e un'area circostante che include anche la Selva di Castelfidardo, (corrispondente all'Ipotesi 2B dello *Studio per l'individuazione di ipotesi di perimetrazione delle Aree Contigue per il Parco Regionale del Conero* (Istituto di Ricerche Ecofaunistiche, Siena, 2001), esclusa la porzione di territorio in provincia di Macerata), territorio che raggiunge la superficie minima di 10.000 ettari richiesta dal "Piano d'Azione Nazionale per la Starna";
 2. Si chiede di individuare nella ZSC Selva di Castelfidardo un'oasi di protezione ai sensi della L. 157/92 e L.R. 7/95, modificando quindi le previsioni dell'art.8.1 del PFVR.
 3. Si chiede che gli articoli 11.3 e 13.5.1 della proposta di PFVR vengano integrati al fine di migliorare la pianificazione sulla prevenzione degli incidenti stradali causati da fauna selvatica nel territorio in questione. In particolare si propone di integrare il PFVR con una cartografia di dettaglio delle aree maggiormente soggette ai sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica e, in tali ambiti, favorire la realizzazione di:
 - appostamenti fissi per la gestione della popolazione del cinghiale da parte del mondo venatorio;
 - uso di recinzioni elettrificate da parte di agricoltori e proprietari dei terreni al fine di indirizzare la fauna verso attraversamenti più sicuri;
 - segnaletica stradale e soluzioni infrastrutturali volte ad aumentare la sicurezza degli attraversamenti da parte dei gestori delle strade;
- di ricordare anche che l'art. 10 comma 7. della L. 157/92 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - prevede che debba essere favorita *la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici* e di rinnovare la disponibilità dell'Ente a queste azioni di ripopolamento se in funzione all'introduzione della starna.

Ricordato che

con nota protocollo 2345 del 30/07/2019 il servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne, ha comunicato la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 59 del 25 luglio 2019 della comunicazione di avvio del procedimento di consultazione pubblica ai fini della VAS - Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale e comunica le modalità per l'invio di eventuali osservazioni entro il 23/09/2019;

con nota prot. 2616 del 05/09/2019 la P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica della Regione Marche ha convocato un incontro in data 25/09/2019 finalizzato all'espressione del parere in merito alla Valutazione di Incidenza coordinata con Valutazione Ambientale Strategica a seguito del quale il Parco Nazionale dei Monti Sibillini si è proposto quale coordinatore per la redazione di un unico testo in cui far confluire i pareri per la Valutazione di Incidenza predisposti dai singoli Enti Gestori così come previsto dalle linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza di cui alla DGR 220/2010 al par. 6.1.1 e richiesto dalla Regione stessa;

Vista la documentazione scaricabile dal sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-Ambientali-Strategiche-VAS#2278_VAS-regionali-in-corso, consistente in Proposta di Piano Faunistico Venatorio, Rapporto Ambientale (RA), Studio di Valutazione di Incidenza e Sintesi non Tecnica,

Richiamate le motivazioni riportate nel documento istruttorio della Delibera del Consiglio Direttivo 56/19, che seppure non riportate costituiscono parte integrante del presente atto;

Considerato che il Piano di Gestione della Fauna del Parco del Conero a pag. 83 *Attività venatoria nelle aree limitrofe - Può sembrare un controsenso inserire l'attività venatoria tra le pressioni esercitate in un'area protetta considerando che la caccia, per legge, vi è vietata. Non di meno riteniamo opportuno valutare se e come il prelievo venatorio esercitato nelle aree limitrofe incide sulla zoocenosi del Parco. E' evidente che l'impatto principale può venire dall'incremento della mortalità per le porzioni di popolazioni di specie cacciabili collocate presso i confini mentre il disturbo può sin da ora essere considerato del tutto trascurabile.*

Altri effetti, come ad esempio l'inquinamento da piombo e conseguente intossicazione degli individui che si alimentano fuori dal Parco può svolgere un ruolo che non è allo stato attuale facile quantificare e che può essere valutato solo in un contesto più ampio che va oltre gli scopi del presente piano ma che comunque merita di essere posto all'attenzione dell'Ente anche in rapporto alle possibili collaborazioni con le altre amministrazioni competenti per la materia.

Preso atto delle considerazioni effettuate in fase istruttoria, in maniera coordinata con gli altri Enti Gestori, relativamente alle carenze negli elaborati, nonché alle problematiche, emerse sia in occasione dell'incontro del 25/09/2019, sia dal confronto successivo tra i tecnici, per specie e habitat di interesse comunitario nel territorio Regionale, con particolare riferimento a quello interessato dalla Rete Natura 2000, considerazioni che si rinvengono direttamente all'interno del "dispositivo" del presente atto, e che si intendono qui di seguito integralmente riportate;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Vista la L.R. 6/2007 e s. m. e i.

Vista la DGR n. 220 del 09/02/2010 - L.R. n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi – e s. m. e i.;

Vista la DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS e s. m. e i.;

Vista la DGR n. 1106 del 01/08/2011 - LR n. 6/2007 - Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero, e s. m. e i.;

Visto il Piano del Parco del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Piano di Gestione della Fauna Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.75 del 27/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015 e la DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero;
Viste le DGR 220 del 18 marzo 2016 e 1431 del 23 novembre 2016 con cui sono state espresse le intese della Regione con il Ministero dell'Ambiente per la designazione quali Zone Speciali di Conservazione rispettivamente IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero ed IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, facenti parte della Rete europea Natura 2000 e insistenti nel territorio della Regione Marche;

Precisato inoltre che l'Ente si esprime in qualità di Gestore dei siti Natura 2000 interessanti il territorio del Conero, e le prescrizioni sono volte a favorire il raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie riportate negli allegati delle Direttive "Habitat" e "Uccelli" eliminando o comunque minimizzando, le possibili incidenze significative del Piano e correggendo quelle pressioni su cui il Piano può agire.

Si rammenta, a tale proposito, che:

- l'art. 3 ter del D. Lgs. 152/06 – *Principio dell'azione ambientale* prevede: *1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga (...)*».
- la Valutazione di Incidenza si fonda implicitamente sul principio di precauzione in quanto secondo l'art. 6 co. 3 della Dir. "Habitat" *l'accordo su un piano o progetto può aversi solo dopo avere avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito (o dei siti) in causa.*

DETERMINA

Di esprimere parere positivo in merito alla Valutazione di Incidenza per il PFVR della Regione Marche, condizionato al recepimento delle prescrizioni/indicazioni riportati di seguito e frutto del confronto tra i diversi Enti Gestori dei Siti Natura 2000. In particolare viene fatto proprio il documento costituente la Bozza di parere congiunto condivisa dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, all'interno del quale sono già stati riportati, per quanto possibile, i contenuti della Del. C.D. 56/2019 ed altri "contributi" forniti dallo scrivente Parco, escludendo solamente quelle indicazioni/prescrizioni per nulla attinenti il territorio o le specie animali dei Siti Natura 2000 del Conero, laddove facilmente separabili dal resto del testo.

PIANO FAUNISTICO VENATORIO

1. Cap. 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE

- Par. 4.5 (pag. 52): Istituti di gestione faunistica ai sensi della legge ln 157/92 e lr 7/95. La localizzazione degli istituti faunistici attuali riportata in Fig. 24 (pag. 53) del PFVR, a causa della scala inadeguata e della mancata sovrapposizione con la REM, non consente di valutare le possibili interazioni con la Rete Natura 2000 e, quindi, di esprimere un parere di Valutazione di Incidenza su numero e posizione degli istituti attuali e futuri (per le ZAC vedi anche la DGR 1471/08, All. I, punto 8). Qualora ciò non fosse possibile, si ritiene che sia il rinnovo (fatta eccezione per le Oasi di protezione) sia qualsiasi eventuale futura modifica, nuova istituzione o cancellazione degli Istituti, debba essere sottoposta a ulteriore specifica procedura di VIncA, alla luce del quadro complessivo degli Istituti previsti per poter valutare anche possibili effetti cumulativi.

Si segnala inoltre quanto segue:

- Par. 4.5.1 (pag. 53): Oasi di protezione della fauna: si ritiene necessaria l'individuazione cartografica di dettaglio delle Oasi di protezione faunistica nonché l'individuazione degli obiettivi faunistici proposti per ogni Oasi; ciò al fine di poter verificare se lo stato attuale è adeguato rispetto agli obiettivi di conservazione di rete Natura 2000 e se il PFV introduce

modifiche che possono avere una incidenza (negativa o positiva) su specie faunistiche di interesse comunitario.

- Par. 4.5.7 (pag. 60): ZAC: manca la cartografia che si ritiene necessaria ai fini della VInCA;
- Pag. 67: nella carta degli Istituti posti in divieto di caccia la mancanza di una cartografia digitale (formati html, shape, ecc. da utilizzare tramite google earth o software GIS) impedisce un riscontro puntuale delle aree rappresentate;
- Par. 4.7 (pag. 69): appostamenti di caccia: come per gli Istituti faunistici, ai fini della VInCA risulta necessaria la localizzazione degli appostamenti fissi di caccia, per i quali la localizzazione (Fig. 34, pag. 70) è limitata al solo ATC PS1. Si ritiene, pertanto, che il PFVR debba essere integrato con queste informazioni in una cartografia adeguata, anche possibilmente digitale, tale da consentire una valutazione appropriata. Risulta inoltre necessaria l'individuazione dei varchi migratori in prossimità di valichi montani in applicazione dell'art. 21 c. 3 della Legge n.157/92 e dell'art. 4, comma 1, del D.M. del 17/10/2007.

2. Cap. 5 – SPECIE DI INTERESSE GESTIONALE E CONSERVAZIONISTICO

- Par. 5.2 –Uccelli: Come riportato dal Piano Faunistico, per tutte le specie che frequentano gli ambienti acquatici le principali criticità riguardano: 1) la perdita di habitat idoneo, 2) l'avvelenamento da piombo delle acque e 3) l'attività venatoria non sostenibile. Per il primo punto si fa riferimento a quanto detto nel punto 3, con l'aumento della realizzazione di miglioramenti ambientali finalizzati alla creazione di punti d'acqua, il punto 2) è trattato nel punto 10 del presente documento, mentre per quanto riguarda il punto 3 si ritiene necessario prevedere quanto segue:
 - a. **Tutela dell'avifauna acquatica non cacciabile. Apertura stagione venatoria.** Nel periodo di validità del PFVR, nei siti N2000, per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino), l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre della stagione, al fine di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio.
 - b. **Tutela dell'avifauna acquatica non cacciabile. Chiusura stagione venatoria.** Nel periodo di validità del PFVR, nei siti N2000, per le stesse specie cacciabili del punto a), la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gennaio della stagione, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.

3. Cap. 6 - IMPATTO DELLA FAUNA SELVATICA SULLE ATTIVITÀ ANTROPICHE E INTERVENTI AMBIENTALI

- Paragrafo 6.4 (Pag. 170) Interventi ambientali: lo studio illustra l'argomento degli interventi di miglioramento ambientale, tematica fondamentale per un Piano Faunistico come sancito anche dalla legge nazionale 157, Art. 10, Comma 7, dove viene prevista all'interno del Piano Faunistico la redazione di ..“*Piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica...*” e dalla L.R. 7/95, all'articolo 5, comma h, dove viene previsto che i piani faunistici contengano “*gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari.*” Dal Piano Faunistico emerge tuttavia una forte carenza dei dati disponibili inerenti la realizzazione dei miglioramenti ambientali nel periodo 2013 – 2017, con l'impossibilità di avere un quadro esauriente degli interventi realizzati. Dai dati disponibili emerge come ben l'81% degli interventi ambientali riguardi due tipologie: le “colture a perdere” (60%) e il “mantenimento stoppie” (21%), relegando ad esempio “i punti acqua” all'1% e le “siepi ed incolti” al 3%. Gli interventi

realizzati sono finalizzati prevalentemente alle sole specie target del fagiano, della lepre e in seconda misura della starna, e sono stati realizzati per il 52% nelle ZRC. Le indicazioni dello studio inerenti la programmazione dei miglioramenti ambientali sono riportate in maniera generica, articolandole all'interno dei paragrafi sulle singole specie ed in un paragrafo apposito per gli ungulati e la lepre. La mancanza di dati attendibili per valutare l'impatto sui Siti Natura 2000 nel periodo 2013 - 2017, la concentrazione dei miglioramenti realizzati solamente su due tipologie, su tre specie target e per il 52% nelle ZRC congiuntamente alle indicazioni generiche dello studio, non consentono di dare ai miglioramenti ambientali la giusta rilevanza che dovrebbero avere in un piano faunistico e pertanto conducono alla elaborazione delle seguenti prescrizioni:

- a. Allestimento del sistema informatizzato di raccolta e trasmissione dei dati, come già indicato nel PFVR (Cap. 11 pag. 236, 243 e Cap. 15 pag. 270);
- b. Nel periodo di validità del PFVR, il competente ufficio della Regione, predisporre programmi di miglioramento ambientale a fini faunistici specifici per gli ATC, coerenti con la vocazione dei territori e funzionali alla conservazione di più specie target anche non di interesse venatorio;
- c. Diversificazione delle tipologie dei miglioramenti ambientali (in particolare aumentando di punti d'acqua, siepi, boschetti, fasce inerbite, golene e macchie di arbusti), e migliore distribuzione negli istituti faunistici, considerando anche il territorio a maggior valenza ecologica quale quello dei siti Natura 2000 e della rete ecologica.

4. Cap. 8 - Pianificazione territoriale a fini faunistici:

In generale la descrizione appare piuttosto generica e non risultano effettuate nuove valutazioni, demandando in alcuni casi le nuove istituzioni, come per le AFV, a bandi della Regione. Tuttavia la localizzazione dei diversi Istituti si ritiene necessaria ai fini della Vinca.

Si ritiene pertanto necessario che il PFV approfondisca i criteri per la individuazione degli Istituti, preesistenti e nuovi, secondo i dati ambientali aggiornati, le norme sulla Rete Natura 2000 (piani di gestione e misure di conservazione), la cartografia REM ed in coerenza alla L. n. 157/1992 art. 10 c. 12, la quale prevede che "Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale". Resta fermo che l'eventuale modifica dell'attuale sistema di Istituti, (compresa l'istituzione di nuovi Istituti, o la cancellazione di istituti esistenti) successivi all'approvazione del PFV, dovrà essere sottoposta a specifica procedura di VInCA alla luce del quadro complessivo degli Istituti previsti per poter valutare anche possibili effetti cumulativi come già evidenziato al punto 1.

– Par. 8.2 – Oasi di protezione faunistica

Si evidenzia come vi siano margini per poter istituire di nuove, ad es. nelle porzioni di territorio individuate dalla REM (comprendente anche i Siti Natura 2000) come strategiche per migliorare le connessioni ecologiche o in altre aree funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi di tutela; la L. 157/92 prevede, infatti, all'art. 10 co. 3, che il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) sottratto alla caccia di ciascuna regione possa variare tra il 20 ed il 30 %; nella Regione Marche il TASP sottratto alla caccia – in cui tra l'altro è stata fatta rientrare, discutibilmente, anche la superficie degli "scogli e barriere frangiflutti" ai fini del calcolo degli indici di densità venatoria - si attesta al 21%. Dovranno quindi essere modificati l'art. 8.1 e 8.2 del PFVR inserendo la previsione di aumentare l'estensione delle Oasi rispetto a quella attuale.

Si rileva comunque la necessità di istituire le seguenti nuove Oasi di protezione faunistica:

- a. Area corrispondente alla ZSC Selva di Castelfidardo. Dagli studi compiuti in occasione della redazione del Piano di Gestione della ZSC Selva di Castelfidardo si può evincere che tale nuova oasi risulta funzionale alla tutela di diverse specie faunistiche presenti nell'area, alcune delle quali di interesse comunitario, altre in lista rossa nazionale (tra cui l'allodola che è specie cacciabile) e altre ancora considerate di interesse conservazionistico

per altri motivi (tra cui la tortora comune che è specie cacciabile). L'istituzione di tale Oasi contribuirebbe peraltro a migliorare la problematica dell'isolamento ecologico del Parco del Conero, evidenziata chiaramente nella pianificazione della REM per l'UEF Conero e rilevata anche dal Piano di Gestione dei Siti N2000. Tale nuova Oasi risulta funzionale anche ad un possibile progetto di reintroduzione della starna (vedi punto successivo), nonché alla riduzione dei conflitti con la fruizione escursionistica attualmente presenti nell'area, a fronte di una attività venatoria divenuta marginale. Per approfondimenti si vedano anche la Determinazione Dirigenziale 1188/2019 della Provincia di Ancona e la Delibera del Consiglio Direttivo 56/2019 del Parco del Conero;

– Par. 8.7 – Aziende Agri-Turistico-venatorie

Particolare attenzione deve essere posta alla istituzione delle AATV in relazione soprattutto all'immissione di animali che possono interferire negativamente con la fauna presente nell'area; in tal senso, la L n. 157/1992, art. 16 c 2, prevede che "Le aziende agri-turistico-venatorie devono essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico". In ogni caso, il PFVR deve tenere conto del divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone sull'intero territorio regionale, previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 357/1997 e smi.

– Par. 8.8 – Zone destinate alla cinofilia

Non si ritiene opportuno confermare (o individuare di nuovi) eventuali ZAC in adiacenza (meno di 300 m) ad aree protette, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, per la potenziale incidenza negativa su specie di interesse comunitario causata dal disturbo durante le attività di addestramento dei cani; resta fermo quanto previsto nel D.M. del 17/10/2007, con particolare riferimento ai divieti di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria – che, si ritiene, debba essere esteso anche alle zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 - e di costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché di ampliamento di quelle esistenti.

Nei siti N2000 dove è segnalata la presenza di Calandro, Succiacapre e Ortolano, nel periodo di validità del PFVR, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio dovrebbe essere consentito solo dal 1° nov alla fine della stagione venatoria; nei siti N2000 dove è segnalata la presenza di Tottavilla, nel periodo di validità del PFVR, dovrebbe essere vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio.

– Par. 8.12 – Appostamenti di caccia

Si ritiene necessario che la dislocazione degli appostamenti di caccia venga condivisa con l'ente gestore del Sito Natura 2000 e, per quelli posti al confine con altre regioni, anche con quest'ultime; ciò in coerenza con il D.P.R. n. 357/1997 e smi, art. 5, comma 7 e in considerazione della necessità di coinvolgere nella valutazione le competenze specifiche dei diversi Siti. Nel periodo di validità del PFVR, al fine di contenere il disturbo venatorio, nei siti N2000 dove è segnalata la presenza di rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino), la caccia da appostamenti fissi e altane non è consentita ad una distanza inferiore a 500 m dai loro siti di nidificazione.

Inoltre, al fine di agevolare le attività di controllo da parte degli organi di sorveglianza per la prevenzione e repressione del bracconaggio e per l'accesso con mezzi motorizzati in aree naturali, si ritiene necessario che le autorizzazioni per gli appostamenti fissi vengano trasmesse agli organi di sorveglianza e riportino anche i nominativi degli autorizzati dal titolare a praticare la caccia nel suo appostamento fisso nonché le targhe degli autoveicoli o motoveicoli degli stessi.

Si ritiene comunque necessario recepire quanto previsto nel PFVR della Regione Umbria: nei tre valichi (Bocca Trabaria, Fossato di Vico e Carosina) ed entro un raggio di 1000 m non potranno essere autorizzati né rinnovati appostamenti fissi. A seguito dei risultati dei monitoraggi nel PFVR sarà aggiunta la valutazione della possibilità di inserire tali valichi tra quelli previsti dai calendari venatori.

5. Cap. 9 - INDIRIZZI DI GESTIONE PER SPECIE DI INTERESSE VENATORIO
- Par. 9.2.2: integrare con la previsione di un progetto per la reintroduzione della starna specifico per il territorio individuato nella cartografia allegata e comprendente il Parco del Conero e un'area circostante che include anche la Selva di Castelfidardo, (corrispondente all'Ipotesi 2B dello Studio per l'individuazione di ipotesi di perimetrazione delle Aree Contigue per il Parco Regionale del Conero - Istituto di Ricerche Ecofaunistiche, Siena, 2001 - esclusa la porzione di territorio in provincia di Macerata), territorio che raggiunge la superficie minima di 10.000 ettari richiesta dal "Piano d'Azione Nazionale per la Starna". Tale progetto, grazie ai miglioramenti ambientali, porterebbe ad un potenziamento della valenza ecologica del territorio interessato a vantaggio di specie di interesse comunitario come l'Averla piccola e l'Ortolano, e contribuirebbe a ridurre l'isolamento ecologico del Conero.
 - Par. 9.16.2 - gestione del Capriolo, prevedere il rispetto della densità soglia minima di 5 capi/kmq prevista dal *Regolamento Regionale n. 3/2012* al di sotto della quale non è previsto prelievo venatorio, dal momento che la specie, che tra l'altro costituisce una importante preda per il lupo, in alcune aree come nel Parco del Conero è arrivata da pochi anni e non si è ancora bene insediata e stabilizzata; inoltre si segnala che le *Linee guida per la gestione degli ungulati* ISPRA prevedono una soglia ancora maggiore, pari a 10 capi/Kmq (rif. Tab. 4.2);
6. Cap. 11 - LINEE DI GESTIONE DEI DANNI E INDIRIZZI PER I MIGLIORAMENTI AMBIENTALI
- Par. 11.3 INCIDENTALITÀ STRADALE: integrare con una cartografia di dettaglio delle aree maggiormente soggette ai sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica – comprese specie di interesse comunitario come il lupo - e prevedendo, in tali ambiti, di favorire la realizzazione di segnaletica stradale e soluzioni infrastrutturali volte ad aumentare la permeabilità faunistica e la sicurezza degli attraversamenti, sulla base anche dei risultati del progetto LIFE STRADE.
7. Cap. 13 - CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA
- Si ritiene che il PFV debba prendere in considerazione tra le specie oggetto di controllo, oltre alla nutria, anche altre specie invasive, come indentificate in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo con particolare riferimento a Ibis sacro e Oca egiziana, presenti nelle Marche, al fine di gestire a livello regionale la problematica che in generale ha forti ripercussioni sulla tutela della biodiversità e quindi sul raggiungimento degli obiettivi di tutela della Rete Natura 2000.
8. Munizioni di piombo: il PFV, come evidenziato nel relativo Studio di incidenza, richiama le Misure di conservazione per tutti i Siti di Importanza Comunitaria (ora ZSC) (Allegato I, DGR 1471/2008 – DGR1036/2009) per il settore faunistico venatorio, le quali vietano, tra l'altro, "l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, corsi d'acqua naturali classificati di classe I dall'art. 29 delle NTA del PPAR e corsi d'acqua artificiali, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009". Prevede inoltre (pag. 252) che "almeno nelle operazioni di controllo numerico della fauna selvatica dovranno essere utilizzate munizioni atossiche"; in tal senso, si ritiene necessario che tale divieto venga esteso agli appostamenti fissi ricadenti in aree Natura 2000, al fine di evitare alte concentrazioni di questo metallo, nonché a tutte le pratiche venatorie nelle aree umide, ed altre aree sensibili da cartografare, anche non incluse nella Rete Natura 2000, e che venga prevista una graduale transizione (3 anni) al divieto totale (per tutta la Regione) di utilizzo di munizioni contenenti piombo, con priorità per le aree Natura 2000. Le motivazioni risiedono nell'elevato rischio di inquinamento da piombo degli habitat, anche di interesse comunitario, sia all'interno sia all'esterno dei Siti Natura 2000, legato alla matrice suolo, ed alle gravi conseguenze anche per le specie della fauna di interesse comunitario, in particolare le specie

necrofaghe e granivore, che possono ingerire direttamente i pallini, ma anche le specie predatrici (rapaci e lupo) che predano con maggiore facilità individui affetti da saturnismo (come evidenziato anche nello Studio di Incidenza al par. 8.1), nonché quelle cosiddette “carnivore opportuniste”, e possono essere soggette a loro volta ad avvelenamento. Visti i risultati ottenuti nei comprensori dove è già vigente il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo, si ritiene non più procrastinabile il passaggio all'utilizzo di munizionamento atossico per tutto il territorio regionale, sia per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, sia in considerazione dei possibili rischi per la salute umana, dal momento che il piombo può raggiungere l'uomo almeno in due modi: entrando nella catena alimentare (animali) e tramite le colture agrarie o i prodotti del sottobosco (vegetali), in quanto viene assorbito anche dalle piante. Ai fini dell'efficacia di tale prescrizione il Piano dovrà prevedere anche una campagna di informazione e sensibilizzazione a carico degli ATC che porti il mondo venatorio a comprendere e fare proprie le motivazioni del divieto.

9. Aspetti Sanitari: considerato che taluni problematiche sanitarie e relativi aspetti epidemiologici, possono influenzare anche le dinamiche di popolazioni appartenenti a specie faunistiche di interesse conservazionistico e comunitario, si ritiene necessario che nel PFV venga approfondito tale aspetto congiuntamente alle Autorità competenti e, in particolare, Servizi Veterinari e IZS dell'Umbria e delle Marche, prevedendo adeguamenti delle modalità di svolgimento delle attività venatorie col fine di ridurre al massimo i rischi di influenzare positivamente l'eventuale diffusione di patologie già presenti o a rischio di introduzione; in particolare, nelle aree in cui siano state accertate delle malattie e agenti eziologici capaci di influenzare negativamente la dinamica di popolazione, si ritiene che le modalità di caccia in braccata possano contribuire a diffondere ulteriormente il fenomeno, con maggiori rischi anche per specie di interesse comunitario. Si ritiene pertanto necessario che il PFV preveda la sospensione delle attività di caccia in braccata, in favore di altre tecniche di prelievo, nelle aree in cui siano accertati da parte della Autorità competenti fenomeni di interesse sanitario la cui diffusione ed epidemiologia può essere influenzata positivamente dalle attività antropiche fra cui la caccia in braccata.

RAPPORTO AMBIENTALE

10. Par. 9 - GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PFVR, LE COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE, MACROBIETTIVI, OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI PREVISTE-

Pag. 82 (Tab. 9.2/a): tra gli obiettivi di sostenibilità del PFVR c'è “Promuovere la crescita culturale e la cooperazione tra tutti gli *stakeholders*”; si ritiene indispensabile la formazione dei soggetti che esercitano l'attività venatoria, in merito alla conoscenza dei siti della Rete Natura 2000 e delle norme di conservazione dell'ambiente che li interessano. Questo è tanto più importante in quanto non esiste una tabellazione dei siti, che ne renda immediata l'individuazione. Forse sarebbe opportuno che formazione ed informazione costituissero un capitolo specifico nel PFVR: ci sono accenni circa le “attività che permettono la corretta fruizione dell'Oasi, come quelle di educazione ambientale, promozione e valorizzazione di tali Istituti” nel capitolo 8.2 sulle Oasi di protezione faunistica, riguardo agli obiettivi faunistici della gestione.

I piani gestionali predisposti dagli ATC dovrebbero prevedere l'organizzazione di corsi di formazione per cacciatori, agricoltori, allevatori, in collaborazione con associazioni venatorie, agricole, ambientaliste. Si può valutare, quale prerequisito per emettere il parere di VInCA, in caso di istituzione di nuovi Istituti faunistici, che l'ATC di competenza si occupi di informare e formare sul sito della Rete Natura 2000, i diversi attori interessati dal PFVR.

STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE

11. Fermo restando quanto osservato al punto 1, si segnala quanto segue:
- A pagina 10, riguardo alla problematica degli impatti relativi al possibile abbattimento di specie di interesse comunitario non cacciabili per “confusione” con specie cacciabili, si sostiene che “per quanto riguarda gli impatti diretti, le specie interessate, ovviamente, sono solo quelle

cacciabili in base alla L. 157/92. Infatti il “principio di confusione” secondo cui il cacciatore potrebbe “sbagliare” prelevando una specie protetta, perché molto simile a una specie cacciabile, sebbene riconosciuto all'interno della “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” non può essere accolto dal PFVR, né può essere imposto, per legge dallo stesso, vietando l'abbattimento di “specie simili a quelle protette”. In proposito, si ritiene tuttavia che lo studio di incidenza dovrebbe valutare comunque l'impatto potenziale sulle specie di interesse comunitario non cacciabili dovuto alla confusione con specie cacciabili basandosi in particolare su di un apposito monitoraggio del numero di animali ritrovati morti o feriti. Sulla base di tale monitoraggio, e tenendo conto che tali dati rappresentano verosimilmente una piccola percentuale del fenomeno, si ritiene necessario prevedere adeguate misure di mitigazione o compensazione, comprendenti il potenziamento delle attività di sorveglianza e l'esclusione tra le specie cacciabili nel calendario venatorio (se necessario in alcune aree) di quelle che possono essere confuse con specie di interesse comunitario.

- A pag. 44 viene riportato che “il Piano si pone come strumento di dissuasione contro gli atti di bracconaggio”; a tal fine, oltre alla necessità di potenziare i controlli sul territorio, si ritiene che un effetto positivo possa derivare da specifiche attività di formazione, come illustrato nel punto 8. In particolare il piano dovrà favorire l'uso delle cartografie digitali da parte dei cacciatori al fine di responsabilizzarli circa il rispetto dei confini dei Siti Natura 2000, oltre che delle altre aree precluse alla caccia.
- A pag. 106 è scritto “Meritevoli di attenzione sono anche i siti Natura 2000 nell'Appennino Fabrianese, e dei massicci calcarei umbro-marchigiani del pesarese (complessi dei Monte Catria, Monte Nerone, Monte Cucco) e i valichi dell'Alpe della Luna-Bocca Trabaria, delle Serre del Burano e di Bocca Serriola.”(...omissis) ...”E' bene specificare comunque che in tali aree sono state istituite, nelle gestioni pregresse, Istituti di protezione della fauna, tra cui Oasi e ZRC all'interno delle quali vige il divieto di caccia. Ai fini di ridurre le possibili interferenze con tali ambiti di pregio naturalistico sarebbe consigliabile confermare gli Istituti di protezione con divieto di caccia (Oasi, ZRC, AFV) ed estendere più possibile tali istituti al fine di coincidere per quanto possibile con il perimetro dei siti Natura 2000 corrispondenti.” In proposito si chiede di chiarire il significato della frase sottolineata, in particolare definendo come il PFV intende accogliere tale indicazione, che comunque si condivide. In ogni caso le indicazioni dello Studio di Incidenza, compatibilmente con l'esito finale della VInCA, devono comunque essere recepite nel PFV.
- A pag. 101, 110, 118, 120, 164, 165, 182 si parla ampiamente del Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), tuttavia da nessuna parte se ne specifica la presenza e la distribuzione nelle Marche.
- Al par. 7.4 (pag. 121) lo Studio conclude che “dal momento che negli ultimi anni molte specie faunistiche hanno evidenziato un incremento di popolazione e di areale (ad esempio Rose & Scott, 1994) e che il numero complessivo di cacciatori risulta mediamente in riduzione, non si può considerare l'attività venatoria come rilevante fonte di perturbazioni significative sulle specie di interesse conservazionistico”; si ritiene che tale affermazione debba essere sostenuta da dati di monitoraggio più approfonditi.
- Par. 10 MITIGAZIONI, PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI: si prende positivamente atto delle integrazioni della regolamentazione del PFV in particolare riguardo a braccate, immissioni faunistiche, munizioni di piombo e aree di presenza reale o potenziale per l'orso; si ritiene tuttavia che tali misure debbano essere adeguate alle considerazioni di cui al presente parere.
- La ZSC/ZPS IT5320009 “Fiume Esino in località Ripa Bianca” è particolarmente importante per la sosta e riproduzione dell'avifauna acquatica grazie alla presenza di una rete di aree umide, alcune delle quali presenti anche all'interno della Riserva Regionale Ripa Bianca. A pag. 177 è scritto “La restituzione degli istituti faunistici al territorio di gestione programmata della caccia

si ritiene possa avvenire senza procedura di Valutazione di Incidenza in quanto gli impatti della gestione faunistico-venatoria sono già stati considerati nel presente studio”; Non si condivide tale impostazione poiché, per le motivazioni riportate ai punti 1 e 4 del presente parere, la VIncA non può essere esaustiva in assenza di una localizzazione a scala adeguata dei diversi Istituti faunistici. Inoltre, la modificazione degli Istituti, può comunque comportare effetti sulle specie faunistiche di interesse comunitario. Tale affermazione peraltro è in contrasto anche con quanto affermato dallo stesso Studio di Incidenza a pag. 106 sulla necessità di confermare gli istituti di protezione con divieto di caccia per ridurre eventuali interferenze con ambiti di pregio naturalistico. Infine al riguardo si evidenzia anche che tutte le attuali Oasi di protezione sono state individuate come Nodi del REM.

- Si evidenzia, infine, la necessità di recepire, laddove pertinenti e fatto salvo quanto più restrittivo evidenziato nei punti precedenti, le prescrizioni di cui all’Allegato 1 del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’aria e Protezione naturalistica n° 157/2019 (contenute anche nella D.G.R. n. 984 del 07/08/2019) relative alla Valutazione di Incidenza del Calendario venatorio 2019, fermo restando che si ritiene necessario che anche i calendari venatori degli anni futuri vengano assoggettati a Valutazione di Incidenza, sia perché le valutazioni vengono effettuate di volta in volta alla luce di nuovi dati, sia perché i calendari venatori stessi possono cambiare da un anno all’altro, con possibili maggiori impatti sulle specie di interesse comunitario.

La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 11/11/2019

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 12/12/2019 ed inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini